



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA

AREA II – PREVENZIONE INCENDI

A Comuni della Provincia dell'Aquila

E p.c. Prefettura dell'Aquila

Questura dell'Aquila

Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila  
[ordine.laquila@ingpec.eu](mailto:ordine.laquila@ingpec.eu)

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia dell'Aquila  
[oappc.laquila@archiworldpec.it](mailto:oappc.laquila@archiworldpec.it)

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia dell'Aquila  
[collegio.laquila@geopec.it](mailto:collegio.laquila@geopec.it)

Oggetto: Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS)  
**Decreto-Legge 27/12/2024, n. 201 e s.m.i.**

Si informano i comuni in indirizzo che il Decreto-Legge 27/12/2024, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 21/02/2025, n.16, all'art. 7, comma 2, prevede:

*"Al fine di favorire l'accesso al settore dell'industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo."*

Come chiarito dall'atto di indirizzo del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento, prot. n. 24547 del 17/07/2024, "se una manifestazione di pubblico spettacolo o intrattenimento – anche se modulata su più giorni – rientra nei parametri predeterminati dalla norma ... gli organizzatori saranno, quindi, tenuti a presentare una SCIA, rispettivamente per ciascun evento in programmazione". Quanto riportato fa riferimento all'art. 38-bis del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., ma si ritiene possa essere riferito anche al sopra riportato art. 7, comma 2 del D.L. n. 201/2024.

Per quanto riguarda discoteche, sale da ballo e altri eventi ove il pubblico non assiste in maniera passiva allo spettacolo, si precisa che l'atto di indirizzo del Ministero dell'Interno, Dipartimento della



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA

## AREA II – PREVENZIONE INCENDI

Pubblica Sicurezza, Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento, prot. n. 15015 del 07/05/2024, ha chiarito che è possibile sostituire la licenza con la SCIA solo per le seguenti tipologie di evento: “*specifiche e circoscritte fattispecie di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danze e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche, ove il pubblico assiste allo spettacolo in maniera passiva, all'interno di strutture allestite in spazi per il corretto stazionamento a tutela della pubblica incolumità*”.

Per la partecipazione dello scrivente Comando alle CVLPS si rimanda alla nota prot. COM-AQ n. 8794 del 02/07/2019, già in precedenza trasmessa e che ad ogni buon fine si allega.

Si coglie l'occasione per ricordare che:

- In base all'art 141 del regolamento del TULPS, Regio Decreto 06/05/1940, n. 635 e s.m.i., “*Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.*”;
- Nella progettazione, allestimento e gestione dell'evento, l'organizzatore dovrà dare adempimento a quanto prescritto dalla vigente normativa di sicurezza di cui, di seguito, si riportano le disposizioni più significative:
  - DM 03/08/2015 e s.m.i. “*Codice di prevenzione incendi*”, RTO e RTV V.15;
  - DM 19/8/1996 e s.m.i. “*Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*”;
  - DM 18/3/1996 “*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi*”;
  - DM 18/5/2007 “*Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante*”;
  - Ove prevista l'installazione di auto negozi e strutture fisse o rimovibili commerciali per la cottura di alimenti con apparecchi di cottura, si potrà fare riferimento alle indicazioni fornite con la nota prot. STAFFCNVVF n. 3794 del 12/3/2014 “*Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi*”;
  - Per quanto concerne le manifestazioni pubbliche si richiamano le disposizioni impartite, da ultimo, con la Circolare M.I. - Gabinetto del Ministro - n. 11001/1/110/(10) del 18-07-2018: “*Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva*”, con l'allegata “*Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità. – Luglio 2018*”.

○

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti.

ASC

IL VICE COMANDANTE VICARIO

(DV MICONI)

(Firmato digitalmente ai sensi di legge)